



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Prot. 9506 del 16 maggio 2016

Designazione della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli quale struttura incaricata ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta "Genepi del Piemonte" riferita alla bevanda spiritosa.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi,

Visto il Regolamento (CE) N. 110/2008 del parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio;

Visti gli articoli. 22 e 24 del predetto Regolamento (CE) N. 110/2008 relativi alla verifica del rispetto della scheda tecnica controllo e protezione delle bevande spiritose;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) N. 716/2013 della Commissione del 25 luglio 2013 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) N. 1239/2014 della Commissione del 19 novembre 2014 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose;

Visto il D.P.R. 16 luglio 1997, n. 297 recante norme in materia di produzione e commercializzazione di acquaviti, grappa, brandy italiano e liquori;

Visto il decreto ministeriale n. 5195 del 13 maggio 2010 recante le disposizioni di attuazione del Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose;

Visto l'art. 7 del predetto Decreto relativo alle verifiche e controlli;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Decreto 24 aprile 2014 n. 2634 con il quale il Ministero politiche agricole alimentari e forestali ha provveduto all'approvazione della scheda tecnica della indicazione "Genepi del Piemonte";

Vista la nota del 28 gennaio 2016, con la quale l'Associazione per la tutela e la valorizzazione del Genepi ha individuato l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli quale organismo di controllo della indicazione geografica "Genepi del Piemonte", ai sensi del citato art. 22 del predetto Reg. (UE) n.110/2008 e art. 7 del decreto ministeriale 5195 del 13 maggio 2010;

Considerato che il piano dei controlli, trasmesso dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da ultimo, con nota n. 48428/R.U. del 26 aprile 2016 è risultato conforme;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 2012, recante Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate, che, d'intesa con le Regioni e Province autonome, istituisce la Banca dati vigilanza;

Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente la Banca dati vigilanza;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, "Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135";

Visto il decreto ministeriale del 13 febbraio 2014, n. 1622 con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf;

Visto il D.P.C.M. 9 settembre 2014, con il quale al Dr. Roberto Tomasello è stato conferito l'incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore "VICO" di questo Ispettorato;

D E C R E T A

**Articolo 1
(Autorizzazione)**

L' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con sede in Roma alla via Mario Carucci n. 71 è designata, quale autorità pubblica, ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 22 del Regolamento (UE) n. 110/2008 ed art. 7 del decreto ministeriale 5195 del 13 maggio 2010, per l'indicazione geografica "Genepi del Piemonte" registrata in ambito Unione Europea.

Articolo 2



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

(Approvazione del piano dei controlli e tariffario)

Il piano dei controlli ed il tariffario relativi alla indicazione geografica “Genepi del Piemonte”, presentati dall’Agenzia delle Dogane con la nota citata in premessa, sono approvati.

Articolo 3

(Modifiche strutturali e organizzazione)

1. L’ “Agenzia delle Dogane e dei Monopoli” sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo e il sistema tariffario, il personale ispettivo, la composizione degli organi collegiali così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. Le variazioni indicate al comma precedente sono approvate dall’ Amministrazione con apposita nota senza modifica del presente decreto.

Articolo 4

(Decorrenza e durata del provvedimento)

1. L’autorizzazione di cui all’art. 1 ha validità triennale e decorre dalla data della sua pubblicazione sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato di cui all’art 3 del decreto 13 maggio 2010 n. 5195, dovrà comunicare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l’intenzione di confermare la Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell’elenco di cui all’art. 7, comma 2, del medesimo decreto, ovvero di rinunciare esplicitamente a tale facoltà di scelta.
3. Nell’ambito del periodo di validità dell’autorizzazione “Agenzia delle Dogane e dei Monopoli” è tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l’autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
4. Nel periodo di vigenza dell’autorizzazione la “Agenzia delle Dogane e dei Monopoli” resterà iscritto nell’elenco degli organismi autorizzati di cui all’articolo 7, comma 2 del decreto 13 maggio 2010 n. 5195 a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.

Articolo 5

(Obblighi di comunicazione)

1. L’ “Agenzia delle Dogane e dei Monopoli” invia, entro il 1° marzo dell’anno successivo, al Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari una sintetica relazione sulle attività di certificazione svolte nell’anno precedente corredata anche da un elenco delle attestazioni di conformità rilasciate nel medesimo periodo.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

2. Su richiesta dell'Autorità competente l'“Agenzia delle Dogane e dei Monopoli” comunica ogni altra informazione aggiuntiva, comprese quelle ai fini dell'art. 44 del regolamento CE n. 882/2004.

**Articolo 6
(Vigilanza)**

L' “Agenzia delle Dogane e dei Monopoli” è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

L' “Agenzia delle Dogane e dei Monopoli” comunica, tempestivamente, al Dipartimento dell'Ispektorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari le non conformità gravi definitive emesse a carico degli operatori di filiera.

**Articolo 7
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)**

La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato il rilascio.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

f.to Il Direttore Generale
(Dott. Roberto Tomasello)